

Publicata sul sito [l'1 agosto 2005, GU n. 195 del 23-8-2005](#)

Delibera n. 167/05

Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'1 agosto 2005

- Visti:
 - la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
 - la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), in particolare l'articolo 1, commi 17 e 20;
 - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 agosto 2000, n. 146/00 (di seguito: deliberazione n. 146/00);
 - gli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
 - la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2002, n. 91/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 91/02);
 - la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;
 - la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2004, n. 120/04;
 - la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2004, n. 141/04;
 - la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 184/04 (di seguito: deliberazione n. 184/04);
 - la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2004, n. 204/04 (di seguito: deliberazione n. 204/04);
 - la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2005, n. 42/05;
 - la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
 - il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante "Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione" (di seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004);
 - il comunicato della Direzione gas dell'Autorità recante chiarimenti in merito all'applicazione delle condizioni di accesso al terminale di Panigaglia (SP) approvate con la deliberazione n. 184/04, pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 19 aprile 2005.

- Considerato che:
 - le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione caratterizzato da un'attività di autoregolazione posta in essere dall'impresa di rigassificazione, nel rispetto di criteri fissati dall'Autorità, alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformità dell'autoregolazione delle imprese di rigassificazione a detti criteri;
 - il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto:
 - a) l'accesso al servizio di rigassificazione, che consiste nelle procedure finalizzate a definire sia il rapporto contrattuale tra impresa di rigassificazione e utenti, sia la capacità che rileva ai fini dell'erogazione del servizio medesimo;
 - b) l'erogazione del servizio di rigassificazione, che consiste nell'uso del terminale di Gnl secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra l'impresa di rigassificazione e gli utenti;
 - consegue che il codice di rigassificazione deve contenere:
 - a) regole finalizzate ad individuare gli utenti coi quali l'impresa di rigassificazione è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché a determinare la capacità di rigassificazione che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo;
 - b) condizioni generali del contratto di rigassificazione che l'impresa di rigassificazione è tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso al terminale di Gnl ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera a);
 - ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di rigassificazione, nonché dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rigassificazione, l'Autorità necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo;
 - per assicurare il libero accesso al servizio di rigassificazione a parità di condizioni, è necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, alla capacità disponibile presso il terminale di Gnl e ai criteri, ai tempi e agli esiti delle verifiche condotte dall'impresa di rigassificazione ai fini dell'accettazione delle navi metaniere per la discarica così come evidenziato nella deliberazione n. 204/04.

- Considerato che:
 - l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE prevede una procedura individuale in base alla quale può essere concessa una esenzione alla disciplina generale in materia di accesso alle infrastrutture di rete, nell'ipotesi di realizzazione di nuovi terminali di Gnl o di potenziamento di quelli esistenti, qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
 - b) il livello di rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
 - c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
 - d) gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
 - e) la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;

- il predetto articolo prevede che lo Stato membro può intestare il potere di concedere l'esenzione, da esercitarsi caso per caso, all'autorità nazionale di regolamentazione ovvero ad un diverso organismo la cui decisione viene adottata sul parere obbligatorio previamente reso dall'autorità nazionale di regolamentazione;
 - l'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 ha disposto che la decisione sulla richiesta di esenzione, da adottarsi caso per caso per un periodo di tempo di almeno venti anni ed una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, è adottata dal Ministero delle attività produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorità; e che a tal fine il Ministero definisce i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
 - l'articolo 1, comma 20, della legge n. 239/04 ha disposto che la residua quota delle capacità dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17 del medesimo articolo, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.
- Considerato che:
 - ai fini dell'allocazione della capacità di rigassificazione il quadro normativo in vigore, sopra richiamato, introduce una distinzione fra:
 - a) capacità di nuova realizzazione che beneficia dell'esenzione dalla disciplina sull'accesso di terzi accordata dal Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04;
 - b) capacità di nuova realizzazione che costituisce il complemento della capacità di cui al comma precedente ed è allocata ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 239/04;
 - c) capacità esistente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e capacità di nuova realizzazione che non ricade nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) allocate secondo criteri definiti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.
- Considerato che:
 - l'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'accesso al sistema del gas può essere rifiutato "nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE"; e che tale previsione evidenzia l'esigenza di tutelare gli approvvigionamenti che siano garantiti con questa tipologia di contratti di importazione;
 - i consuntivi di utilizzo del terminale di Gnl sito a Panigaglia (SP), gestito dalla società Gnl Italia Spa, evidenziano che negli ultimi anni termici:
 - a) vi è stato un parziale utilizzo della capacità conferita per il servizio di rigassificazione continuativo, a fronte di richieste di accesso a tale servizio non soddisfatte per mancanza di capacità disponibile;
 - b) la capacità offerta per il servizio di rigassificazione spot non è stata completamente allocata; ciò anche perché l'anticipo con il quale tale capacità è individuata ed offerta non assicura la più ampia partecipazione dei soggetti interessati;

- in base ai generali principi relativi all'esecuzione dei rapporti contrattuali, l'esercente il servizio è tenuto a soddisfare le esigenze degli utenti nella misura in cui esse non generino costi aggiuntivi o danneggino l'efficienza del servizio, e non pregiudichino la prestazione fornita alla restante generalità degli utenti; e che conseguentemente, nel caso del servizio di rigassificazione, l'esercente è tenuto a valutare la richiesta di modifica delle date previste per la consegna del Gnl, anche successivamente alla definizione del relativo programma, e ad accettare tali modifiche senza l'applicazione di corrispettivi, qualora ciò non comporti inefficienze nell'utilizzo del terminale e siano preservate le prestazioni garantite agli altri utenti.
- Considerate le osservazioni ricevute a seguito del documento per la consultazione 14 luglio 2004, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 146/00, unitamente a quanto emerso dalle condizioni di accesso praticate nei precedenti anni termici sulla base dei contratti in deroga approvati, ai sensi delle citate disposizioni transitorie della deliberazione n. 120/01.
- Ritenuto che sia opportuno:
 - definire modalità di predisposizione e aggiornamento del codice di rigassificazione che prevedano, così come definito per i codici di stoccaggio con la deliberazione n. 119/05, procedure aperte alla partecipazione degli utenti attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
 - che ai fini della verifica di conformità dei codici di rigassificazione ai criteri fissati dall'Autorità, nonché ai fini della vigilanza dell'Autorità sulla corretta applicazione del codice di rigassificazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00, il codice di rigassificazione positivamente verificato sia pubblicato nel sito internet dell'Autorità; e che i successivi aggiornamenti di detto codice acquistino efficacia dalla rispettiva data di pubblicazione nel medesimo sito internet, dopo verifica di conformità;
 - imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni da trasmettere sia all'Autorità sia agli utenti che intendano accedere al servizio di rigassificazione;
 - richiedere, anche a soggetti diversi dalle imprese di rigassificazione, quali le imprese che esercitano l'attività di importazione di Gnl, informazioni e dati, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, al fine di consentire all'Autorità un efficace esercizio dei propri poteri di regolazione e di vigilanza.
- Ritenuto che sia opportuno, in relazione alla capacità che è allocata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, assicurare:
 - ai soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione che includono clausole di tipo *take or pay* sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, maggiore tutela con la previsione di una priorità di accesso commisurata al volume di Gnl da essi effettivamente consegnato per la rigassificazione nell'impianto presso il quale richiedono l'accesso;
 - ai soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali una disciplina coerente con la prassi commerciale che caratterizza il mercato delle importazioni, con la previsione di una priorità nell'accesso alla capacità di rigassificazione per una durata pluriennale, fino a cinque anni, che dia a detti soggetti certezza nell'accesso

e, conseguentemente, nei flussi dei ricavi derivanti dalla vendita del gas importato, e limitata al volume di Gnl contrattuale.

- Ritenuto che sia necessario:
 - definire condizioni minime per la programmazione delle consegne del Gnl presso il terminale che permettano di individuare la capacità non utilizzata dagli utenti del terminale con tempi idonei a renderne agevole l'utilizzo da parte di altri soggetti interessati; e che a tal fine sia opportuno che l'impresa di rigassificazione renda disponibile ad altri soggetti interessati la capacità che gli utenti non intendono utilizzare sulla base dei programmi definiti nel secondo mese anteriore a quello di utilizzo;
 - al fine di quanto richiamato al precedente alinea, incentivare la corretta programmazione delle consegne del Gnl da parte degli utenti, mediante la previsione di un corrispettivo da applicare qualora i volumi consegnati risultino inferiori a quelli programmati nel secondo mese precedente, tenendo conto di una opportuna flessibilità operativa;
 - incentivare i soggetti richiedenti l'accesso a commisurare la loro richiesta di capacità ai volumi che essi intendono effettivamente rigassificare, prevedendo la perdita della quota di capacità eventualmente non utilizzata;
 - prevedere che nei codici di rigassificazione sia stabilito un termine per la definizione dei programmi delle consegne del Gnl, fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la modifica delle date delle scariche previste nel programma, anche successivamente a tale termine, qualora le modifiche richieste non comportino inefficienze nell'utilizzo del terminale e siano preservate le prestazioni garantite agli altri utenti;
 - attendere l'emanazione da parte del Ministero dei criteri di cui all'articolo 1, comma 20, della legge n. 239/04, per la definizione delle procedure di allocazione della capacità di rigassificazione ai sensi del medesimo articolo

DELIBERA

Parte 1 **Disposizioni generali**

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e le seguenti definizioni:
 - a. anno termico è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
 - b. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - c. capacità esistente è la capacità di rigassificazione in esercizio nell'anno termico 2005/2006;

- d. capacità di rigassificazione conferita, o capacità conferita, è la capacità di rigassificazione determinata dall'esito del conferimento della quale il singolo richiedente ha diritto di disporre secondo le modalità ed i limiti del presente provvedimento;
 - e. capacità di rigassificazione disponibile, o capacità disponibile, è la capacità di rigassificazione non conferita;
 - f. contratto di importazione *take or pay* sottoscritto anteriormente al 10 agosto 1998 è l'insieme degli accordi di compravendita e trasporto di Gnl, contenenti clausole di tipo *take or pay*, sottoscritti entro tale data ai fini dell'approvvigionamento con Gnl del mercato italiano del gas naturale;
 - g. impresa di rigassificazione è l'impresa esercente il servizio di rigassificazione;
 - h. mese M-N è l'N-esimo mese precedente al mese M;
 - i. Ministero è il Ministero delle attività produttive;
 - j. scostamento mensile è la differenza fra il volume di Gnl programmato in consegna per il mese M nel programma delle consegne definito il mese M-2 e il volume di Gnl effettivamente consegnato nel mese M;
 - k. scostamento annuale è la somma dei valori positivi dello scostamento mensile estesa a ciascun mese di un anno termico;
 - l. servizio di rigassificazione è la ricezione delle navi metaniere, lo scarico, lo stoccaggio, la vaporizzazione del Gnl e la riconsegna, presso i punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto, di quantità di gas naturale equivalenti in termini energetici, dedotti consumi e perdite, al Gnl preso in consegna;
 - m. servizio di rigassificazione continuativo è il servizio di rigassificazione che prevede la consegna del Gnl secondo la programmazione mensile delle consegne disciplinata all'articolo 9;
 - n. servizio di rigassificazione spot è il servizio di rigassificazione erogato con riferimento ad una singola scarica da effettuarsi in data prestabilita individuata dall'impresa di rigassificazione a seguito della programmazione mensile delle consegne disciplinata all'articolo 9;
 - o. terminale di rigassificazione o terminale è l'impianto che assicura l'erogazione del servizio di rigassificazione;
 - p. utente è l'utilizzatore del sistema gas che ha stipulato un contratto di rigassificazione.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento la capacità di rigassificazione è individuata con riferimento al volume di Gnl che può essere consegnato presso il terminale in un dato periodo, non superiore all'anno termico, nel rispetto dei vincoli tecnici e di gestione dello stesso, ed al massimo numero di scariche con le quali tale volume può essere consegnato.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di rigassificazione in condizioni di normale esercizio, prevedendo obblighi a carico dei soggetti che erogano detto servizio.

Parte 2
Accesso al servizio di rigassificazione

Titolo 1
Obblighi informativi in capo all'impresa di rigassificazione

Articolo 3
Obblighi informativi a beneficio degli utenti

- 3.1 L'impresa di rigassificazione pubblica, nel proprio sito internet, la seguente documentazione:
- a. descrizione generale del terminale e caratteristiche tecniche degli elementi di cui è composto con particolare riferimento alla struttura di ricezione delle navi metaniere, all'equipaggiamento di trasferimento dalla nave del Gnl, allo stoccaggio, all'impianto di vaporizzazione, ed ai punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto;
 - b. capacità di rigassificazione complessiva del terminale, la capacità conferita e la capacità disponibile, con un orizzonte temporale di dieci anni, nonché i relativi aggiornamenti, anche nei casi di eventuali variazioni di capacità a seguito di interventi di manutenzione o di potenziamento sull'impianto di rigassificazione o sugli impianti interconnessi;
 - c. modalità e procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla scarica di Gnl presso il terminale. In particolare dovranno essere indicati i requisiti che le navi metaniere devono rispettare ai fini dell'abilitazione, le modalità ed il contenuto delle richieste che dovranno essere formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche ed i criteri di compatibilità cui verranno sottoposte, nonché i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste;
 - d. specifiche di qualità del Gnl per l'accettazione;
 - e. prestazioni di eventuali impianti del terminale per la correzione della qualità del Gnl fuori specifica e costi del relativo servizio;
 - f. indicazioni riguardanti gli adempimenti autorizzativi e doganali e relative procedure che devono essere assolti dall'utente ai fini della consegna del Gnl;
 - g. indicazione dei vincoli, norme e costi portuali rilevanti ai fini della consegna del Gnl presso il terminale;
 - h. elenco delle navi metaniere abilitate alla scarica;
 - i. modalità con le quali l'impresa di rigassificazione ripartisce i consumi di gas naturale dell'impianto e il gas di *boil-off* fra gli utenti del terminale e andamento storico degli stessi;
- 3.2 L'impresa di rigassificazione comunica all'utente interessato, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'esito della procedura e delle verifiche di cui al precedente comma, lettera c. In caso di esito negativo, l'impresa di rigassificazione motiva dettagliatamente le proprie conclusioni, fornendo altresì le informazioni circa le modifiche che possono essere apportate alle strutture della nave e/o del terminale per consentire l'abilitazione della nave alla scarica.
- 3.3 L'impresa di rigassificazione esercente terminali di Gnl in corso di realizzazione o potenziamento pubblica con un anticipo di almeno venti mesi rispetto alla data di

inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità sarà disponibile:

- a. gli estremi di tale intervallo temporale;
- b. la documentazione di cui al comma 3.1;
- c. la procedura di cui all'articolo 5, comma 7.

Articolo 4

Obblighi informativi a beneficio dell'Autorità

- 4.1 L'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità una relazione contenente le seguenti informazioni:
 - a. capacità di rigassificazione dell'impianto (espressa in metri cubi di Gnl per anno e relativo numero di discariche), metodologia utilizzata per la sua determinazione e condizioni assunte;
 - b. schema di funzionamento dell'impianto, con l'indicazione delle prestazioni dei suoi principali elementi in condizioni di normale esercizio.
- 4.2 La relazione di cui al comma precedente è trasmessa entro sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento nel caso del terminale esistente e contestualmente alla trasmissione della procedura di cui al comma 5.7 negli altri casi.
- 4.3 L'impresa di rigassificazione trasmette un aggiornamento della relazione di cui al comma 4.1 entro trenta giorni dal modificarsi delle informazioni ivi contenute.
- 4.4 Entro il giorno 15 di ogni mese l'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità i dati e le informazioni relative a:
 - a. capacità di rigassificazione offerte, richieste e conferite;
 - b. consuntivo di utilizzo del terminale nel mese precedente, ed in particolare:
 - il profilo, con dettaglio giornaliero, con il quale il gas è stato riconsegnato a ciascun utente;
 - per ogni approdo effettuato, l'utente, il volume di Gnl consegnato, la data, la durata dell'ormeggio presso il pontile del terminale, la nave utilizzata;
 - gli scambi e cessioni di Gnl e di gas naturale fra utenti;
 - gli scambi di capacità di rigassificazione fra utenti;
 - la capacità resa disponibile dagli utenti all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi;
 - il programma delle consegne del Gnl di cui all'articolo 9.
- 4.5 I soggetti che presentano richiesta di accesso al servizio di rigassificazione trasmettono contestualmente all'Autorità copia dei contratti di importazione che hanno dato origine alla richiesta di accesso, con facoltà di omettere le parti aventi ad oggetto le variabili economiche.

Titolo 2

Conferimento di capacità di rigassificazione

Articolo 5

Conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo della capacità di rigassificazione esistente

- 5.1 Il presente articolo disciplina il conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo della capacità di rigassificazione:
- esistente;
 - di nuova realizzazione relativamente alla quale non sia stata richiesta o concessa l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04;
 - di nuova realizzazione che non costituisca oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 20, della legge n. 239/04.
- 5.2 La richiesta di conferimento di capacità per il servizio di rigassificazione continuativo contiene:
- a. la capacità richiesta espressa in volume di Gnl e in numero di scariche;
 - b. il periodo per il quale si richiede il servizio;
- ed attesta:
- c. la titolarità di contratti di importazione congruenti con i termini di capacità e di durata di cui alle precedenti lettere a e b;
 - d. al fine del conferimento di capacità esistente, l'eventuale titolarità di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, e per ciascuno di essi, il minore fra i volumi di Gnl relativi a ciascun anno termico a partire dall'anno termico 2001/2002 consegnati per la rigassificazione nel terminale presso il quale si richiede capacità;
 - e. la disponibilità di navi metaniere omologate per la scarica al terminale presso il quale si richiede il conferimento di capacità di rigassificazione;
 - f. l'autorizzazione all'attività d'importazione, rilasciata dal Ministero, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00.
- 5.3 L'impresa di rigassificazione conferisce la capacità con il seguente ordine di priorità:
- a. ai soggetti titolari di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume attestato ai sensi del comma 5.2, lettera d, per la sola capacità esistente;
 - b. ai soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali;
 - c. ai soggetti titolari di contratti di importazione annuali.
- 5.4 Nel caso in cui la capacità richiesta relativamente ad una delle fasce di priorità di cui al comma precedente risultasse superiore alla capacità conferibile, l'impresa di rigassificazione ripartisce tale capacità in proporzione alle richieste relative a tale fascia di priorità.
- 5.5 L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali è determinato il numero di scariche che può essere conferito a ciascun utente sulla base del volume di Gnl oggetto della capacità richiesta e riproporzionato secondo i criteri di cui ai commi 5.3 e 5.4.
- 5.6 La capacità di rigassificazione è conferita per periodi di durata:
- a. di un anno termico; in tal caso il conferimento si conclude entro l'1 agosto di ogni anno con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno e le richieste di conferimento devono essere presentate all'impresa di rigassificazione entro l'1 luglio del medesimo anno;
 - b. fino a cinque anni termici ai soggetti e nei limiti di cui al comma 5.3, lettere a e b; in tal caso, e fatto salvo quanto stabilito al comma 5.8, il conferimento si conclude entro l'1 agosto di ogni anno con effetto dall'1 ottobre del secondo anno successivo e le richieste di conferimento devono essere presentate

all'impresa di rigassificazione entro l'1 luglio dell'anno in cui si conclude il conferimento.

- 5.7 L'impresa di rigassificazione comunica all'Autorità l'esito della procedura di cui ai commi precedenti entro 15 giorni dal suo completamento.
- 5.8 L'impresa di rigassificazione esercente capacità di rigassificazione di nuova realizzazione di cui al comma 5.1, con un anticipo di almeno ventitré mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio, trasmette all'Autorità, per la verifica di cui al successivo comma, una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di detta capacità e definisca in particolare:
- a. modalità e termine per la richiesta di capacità; tale termine dovrà seguire di almeno sei mesi la data di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 3, comma 3;
 - b. termine di conclusione del conferimento; tale termine, relativamente al conferimento di durata fino a cinque anni termici, deve essere anteriore di almeno dodici mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio;
 - c. modalità e limiti con i quali l'impresa di rigassificazione aggiorna l'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio e ne informa i richiedenti;
 - d. modalità con le quali è gestita la fase di avviamento della nuova capacità e durata del periodo di avviamento.
- 5.9 Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della procedura di cui al precedente comma, l'Autorità verifica che le disposizioni ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione al conferimento della capacità, e comunica all'impresa di rigassificazione interessata, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette disposizioni. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, la procedura si intende positivamente verificata.

Articolo 6

Conferimento di capacità in corso di anno termico

- 6.1 L'impresa di rigassificazione nel corso dell'anno termico conferisce per il servizio di rigassificazione continuativo:
- a. la capacità di rigassificazione che risulta disponibile, o che è resa disponibile da un utente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, nell'anno termico in corso;
 - b. la capacità di rigassificazione che risulta non utilizzata nel mese M sulla base del programma delle consegne del Gnl di cui all'articolo 9, definito nel mese M-2.
- 6.2 L'impresa di rigassificazione conferisce per il servizio spot la capacità di rigassificazione che risulta disponibile nel mese M a seguito della definizione nel mese M-1 del programma delle consegne del Gnl di cui all'articolo 9.
- 6.3 Il conferimento di capacità di cui ai commi 6.1 e 6.2 avviene secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, che tengano conto dell'esigenza di massimizzare l'utilizzo dell'impianto, definite nel codice di rigassificazione.

Articolo 7

Transazioni di capacità di rigassificazione fra utenti

- 7.1 L'impresa di rigassificazione consente lo scambio di capacità di rigassificazione fra utenti.
- 7.2 L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione le modalità con le quali gli utenti rendono disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi la capacità non utilizzabile di cui dispongono.

Articolo 8

Garanzia finanziaria

- 8.1 L'impresa di rigassificazione può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione e dalla conseguente erogazione del servizio, nel rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza.
- 8.2 L'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio deve risultare proporzionato a tali obbligazioni contrattuali e non deve costituire un'indebita barriera all'entrata di nuovi utenti nel mercato. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di rigassificazione.
- 8.3 L'impresa di rigassificazione ha facoltà di proporre all'Autorità, ai fini della sua approvazione, la richiesta di strumenti alternativi di garanzia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 8.1 e 8.2.

Parte 3

Erogazione del servizio di rigassificazione

Titolo 1

Condizioni minime per l'esecuzione dei contratti

Articolo 9

Programmazione delle consegne del Gnl

- 9.1 L'impresa di rigassificazione stabilisce, ogni mese, per il trimestre successivo il programma delle consegne del Gnl sulla base delle proposte di programma presentate dagli utenti.
- 9.2 Il programma delle consegne del Gnl contiene il dettaglio, per ciascun mese del trimestre, del numero di scariche per utente ed il relativo volume di Gnl previsto in scarica, nonché la data prevista per ogni scarica relativamente al primo mese del trimestre.
- 9.3 Il termine per la definizione del programma è fissato nel codice di rigassificazione, in ogni caso non oltre il quarto giorno lavorativo precedente alla fine di ciascun mese.
- 9.4 L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione, nel rispetto dei criteri di imparzialità e non discriminazione:
 - a. le modalità ed i vincoli con i quali gli utenti redigono le proprie proposte di programma;

- b. le modalità con le quali stabilisce il programma delle consegne del Gnl nel caso in cui non possa soddisfare tutte le proposte di programma presentate. Tali modalità tengono conto dell'esigenza di privilegiare la regolarità delle consegne da parte di ciascun utente e di massimizzare l'utilizzo del terminale, nel rispetto del criterio di non discriminazione degli utenti.

Articolo 10

Programmazione della rigassificazione

- 10.1 L'impresa di rigassificazione definisce, sulla base del programma delle consegne di Gnl, il programma di rigassificazione con l'orizzonte temporale di un mese.
- 10.2 Il programma di rigassificazione indica con dettaglio giornaliero e per singolo utente il gas naturale che è previsto in riconsegna. Esso è aggiornato all'effettivo andamento delle consegne di Gnl da parte degli utenti, nonché all'effettiva operatività del terminale.
- 10.3 L'impresa di rigassificazione comunica tempestivamente a ciascun utente, nelle parti che lo riguardano, il programma di rigassificazione e i suoi aggiornamenti.
- 10.4 L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali determina ed aggiorna il programma di rigassificazione nel rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione e tenendo conto dell'esigenza di riconsegnare il gas naturale con un profilo quanto più regolare possibile nel corso del mese, salvo diversa richiesta degli utenti in presenza di flessibilità operative nella riconsegna.

Articolo 11

Disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità conferita

- 11.1 Qualora, relativamente ad un utente del servizio continuativo e ad un anno termico A , risultasse $V_{cons} < V_{prio}$, il medesimo utente, per ciascun anno termico per il quale egli risulta titolare di capacità conferita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a e b, rende disponibile all'impresa di rigassificazione, per il conferimento a terzi ai sensi del comma 11.3, la seguente capacità:

a. volume pari a $V_{prio} - V_{cons}$;

b. numero di scariche pari alla parte intera di $Y = \frac{V_{prio} - V_{cons}}{V_{conf}} \cdot N_{conf}$;

ove:

V_{cons} è il volume di Gnl cumulativamente consegnato dall'utente nell'anno termico A , e determinato tenendo conto di quanto stabilito ai successivi commi 11.2 e 11.4;

V_{prio} è il volume di Gnl conferito al medesimo utente per l'anno termico A , ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a e b;

V_{conf} è il volume di Gnl complessivamente conferito all'utente per l'anno termico A ;

N_{conf} è il numero di scariche complessivamente conferite all'utente per l'anno termico A , ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

- 11.2 Il volume V_{cons} di cui al comma 11.1 include il volume di Gnl che l'utente non ha consegnato presso il terminale per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, conformi a criteri e procedure uniformi, fissate nel codice di rigassificazione. A tal fine l'utente interessato è tenuto a segnalare tempestivamente all'impresa di rigassificazione ed all'Autorità tale evento, comunicando l'entità prevista della riduzione delle consegne di Gnl, la durata prevista, nonché le azioni messe in atto per limitarne gli effetti sulle consegne di Gnl e per rendere disponibili ad altri utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.
- 11.3 L'impresa di rigassificazione conferisce la capacità resa disponibile ai sensi del comma 11.1, per gli anni termici successivi all'anno termico A , prioritariamente ai soggetti le cui richieste di conferimento non sono state interamente soddisfatte in applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei medesimi criteri.
- 11.4 Ai fini del conferimento di capacità di cui al comma 11.3 per l'anno termico successivo all'anno termico A , la capacità resa disponibile è determinata sulla base dei volumi dei consuntivi, relativamente ai mesi da ottobre ad agosto dell'anno termico A , e del programma delle consegne di Gnl per il mese di settembre del medesimo anno termico.

Articolo 12

Corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne di Gnl

- 12.1 Qualora lo scostamento annuale di un utente risulti superiore al 10% della somma S dei volumi di Gnl programmati in consegna per ciascun mese M dell'anno termico nel programma delle consegne definito il mese $M-2$, l'impresa di rigassificazione applica un corrispettivo pari a 4,5 euro/mc moltiplicato per la differenza fra lo scostamento annuale e il 10% della somma S .
- 12.2 L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione i corrispettivi e gli indennizzi dovuti dagli utenti nei casi di inosservanza del programma mensile delle consegne del Gnl definito il mese $M-1$, commisurati alla corrispondente riduzione dell'efficienza del servizio in relazione ai vincoli gestionali del terminale.

Titolo 2

Tutela dei contraenti

Articolo 13

Risoluzione delle controversie

- 14.1 In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di rigassificazione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

Articolo 14

Coordinamento fra imprese di rigassificazione e imprese di trasporto

- 14.1 L'impresa di rigassificazione sottoscrive accordi con le imprese di trasporto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività di rigassificazione e di trasporto.

Parte 4

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 15

Adozione ed aggiornamento del codice di rigassificazione

- 15.1 L'impresa di rigassificazione redige il codice di rigassificazione sulla base dello schema di codice di rigassificazione allegato al presente provvedimento (Allegato A).
- 15.2 L'impresa di rigassificazione procede alla predisposizione e all'aggiornamento del codice di rigassificazione sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate, che prevede l'istituzione di un organo tecnico di consultazione in rappresentanza degli utenti del sistema, tra i quali: utenti del servizio di rigassificazione, imprese di trasporto, imprese di stoccaggio e consumatori finali (di seguito. Comitato di consultazione). La composizione del Comitato di consultazione è definita dall'impresa di rigassificazione, nel rispetto del principio di non discriminazione degli interessi coinvolti e della neutralità del servizio.
- 15.3 La proposta di composizione è trasmessa all'Autorità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. L'Autorità, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della proposta verifica il rispetto dei criteri di cui al comma 15.2. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, la composizione del Comitato di consultazione si intende verificata.
- 15.4 Il Comitato di consultazione:
- a. esprime pareri non vincolanti sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;
 - b. propone all'impresa di rigassificazione gli aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento nonché a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.
- 15.5 L'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità il parere o le proposte di aggiornamento ricevute da parte del Comitato di consultazione, contestualmente all'invio della proposta di codice di rigassificazione e delle successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.
- 15.6 Il codice di rigassificazione approvato ovvero modificato viene pubblicato dall'Autorità nel proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Articolo 16

Disposizioni transitorie in materia di conferimento di capacità di rigassificazione

- 16.1 In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 6, il conferimento di capacità per il servizio di rigassificazione continuativo per l'anno termico 2005/2006 si conclude entro l'1 ottobre 2005. A tal fine il termine per la presentazione delle relative richieste di conferimento è definito e pubblicato dall'impresa di rigassificazione assicurando la massima trasparenza e parità di trattamento fra gli utenti.
- 16.2 In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 6, il conferimento della capacità di rigassificazione continuativa per il quinquennio che ha inizio l'1 ottobre 2007 si conclude l'1 agosto 2006; a tal fine le richieste di conferimento dovranno essere presentate all'impresa di rigassificazione entro l'1 luglio 2006.
- 16.3 Le disposizioni contenute agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del presente provvedimento entrano in vigore dall'1 ottobre 2005.
- 16.4 Le condizioni generali di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl valide per l'anno termico 2004/2005 per il terminale di Panigaglia restano in vigore sino all'approvazione del codice di rigassificazione ai sensi dell'articolo 15, ad eccezione di quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore.

Articolo 17

Pubblicazione ed entrata in vigore

- 17.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.